

Senato della Repubblica
**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1977

ORDINI DEL GIORNO

10 luglio 2015

ORDINE DEL GIORNO DDL 1977

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1977 "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";

premesso che:

l'articolo 14 rubricato Clausola di salvaguardia, sancisce "All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015»";

l'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine - previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014) - per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015;

l'incremento delle accise sui carburanti era stato previsto quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga previste dall'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 629, lettera a), numero 3), capoverso *d-quinquies*), e lettera b) della legge di stabilità per l'anno 2015;

considerato che:

l'art. 1, comma 629, lettera a), n. 3) capoverso *d-quinquies* della legge 190/2014) ha introdotto il meccanismo del c.d. *reverse charge* alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice di attività 47.11.1), supermercati (codice di attività 47.11.2) e discount alimentari (codice di attività 47.11.3);

l'art. 1, comma 629, lettera b), invece, ha previsto che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici per le quali gli stessi non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (c.d. *split payment*);

considerato ancora che:

con riferimento al meccanismo dello *split payment*, l'articolo 1, comma 632 della legge di stabilità per l'anno 2015 ha disposto che, nelle more del rilascio della misura di deroga, dette disposizioni trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015;

la relazione tecnica ha precisato che in caso di attivazione della clausola di salvaguardia le aliquote delle accise saranno determinate in misura tale da realizzare gli obiettivi di gettito scontati in bilancio, assicurando l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

all'introduzione del meccanismo del *reverse charge* nel settore della grande distribuzione ed allo *split payment* la pertinente RT ha associato rispettivamente un recupero di gettito pari a 728 mln di euro ed euro e 988 mln di euro, a regime ed a partire dal 2015;

6/1977/4/5

84

la clausola di salvaguardia, nel delineare l'obiettivo finanziario a garanzia del quale è posta, tiene infatti conto degli effetti finanziari complessivi delle due misure per l'eventualità in cui non dovessero essere concesse dal Consiglio UE le rispettive misure di deroga;

nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE la Commissione, nella comunicazione al Consiglio del 22 maggio 2015 si è opposta alla richiesta italiana di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del *reverse charge* alle forniture riguardanti la grande distribuzione, configurandosi quindi il rischio concreto che la clausola possa essere attivata per la parte in questione;

rilevato che:

dal 1° gennaio 2015 l'aliquota di accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri;

un ulteriore aumento delle accise sui carburanti (benzina, benzina con piombo e gasolio usato come carburante) per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, potrebbe essere disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018;

si impegna il Governo:

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento, le opportune iniziative volte ad evitare l'aumento delle accise sui carburanti, provvedendo ad abrogare la disposizione sullo *split payment* che contrasta palesemente con le norme comunitarie ed appare enormemente e gravemente pregiudizievole nei confronti delle piccole e medie imprese.

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI



G/1977/1/5

AS 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

*premess*o che in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, recante il Testo unico Ambientale (TUA) all'articolo articolo 195, comma 2, lettera e), la competenza della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi per stabilire a quali rifiuti estendere la assimilazione ai RSU spetta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ma quest'ultimo non ha mai provveduto alla definizione di suddetti criteri;

con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato modificato il comma 649 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilendo che ogni Comune, con proprio regolamento, «individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione»;

la norma attribuisce ai Comuni un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei rifiuti ai quali si applica l'assimilazione, determinando una situazione di incertezza normativa in caso di ritardo, o mancanza, da parte dell'amministrazione nella determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani;

considerando quindi che attraverso l'assimilazione il gestore RSU può raccogliere anche i rifiuti speciali, sarebbe opportuno modificare la normativa contenuta nella Legge di stabilità 2014 al fine di eliminare la disposizione che attribuisce ampia discrezionalità ai Comuni nell'individuazione dei rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione, rinviando invece ad un regolamento interministeriale per la determinazione dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

sarebbe altresì opportuno prevedere che nessun versamento sia dovuto a titolo di Tari, qualora il produttore del rifiuto, qualunque ne sia la tipologia, provveda al trattamento in maniera autonoma, ovviamente nel rispetto della normativa vigente;

non sarebbe infatti giustificabile in tali casi neanche una riduzione del tributo, in quanto la Tari è destinata a finanziare integralmente i costi di un servizio, ossia la raccolta e lo smaltimento, reso a favore del produttore dei rifiuti;

ne consegue che in caso di mancata fruizione del servizio nulla deve essere corrisposto.

impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti di natura interministeriale al fine di

prevedere che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

6/1977/2/5

4/2

assicurare che, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, non sia dovuto alcun tributo per i rifiuti che il produttore dimostri di aver gestito autonomamente.

Sen. COMAROLI


6/1977/2/5

AS 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

premessi che in base all'attuale normativa, nella determinazione della base imponibile del fabbricato vengono inclusi anche i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che allo stesso tempo possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;

l'articolo 10 del R.D.L. n. 653 del 1939 prevede che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, sia individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;

il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni simili di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trova però difficile applicazione, quindi, viene comunemente utilizzato il metodo indiretto, che fa invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare 4T/2009, che prevede l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;

riguardo la rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita si verificano però diverse difficoltà interpretative ed applicative: i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'attuale interpretazione del regio decreto, non dovrebbero costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;

da tempo il mondo delle imprese chiede di mettere fine a quella che è stata definita la "patrimoniale" sui beni per l'attività produttiva poiché la determinazione della rendita catastale dei cosiddetti "macchinari imbullonati" non fa che aumentare il prelievo applicato dai Comuni con l'imposta sugli immobili, a cui si aggiunge l'ulteriore penalizzazione della deduzione limitata al 20% dell'IMU delle sole imposte dirette e non dall'Irap;

le norme di accatastamento dei fabbricati industriali spesso sono interpretate e applicate in maniera disomogenea sul territorio, con un effetto distorsivo della concorrenza che crea l'ennesima incertezza sulla norma;

anche l'orientamento giurisprudenziale non sembra risulta essere omogeneo: se da un lato, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, terza sezione, con la sentenza n. 264 del 16 giugno 201, ha stabilito che il fabbricato, «una volta svuotato degli impianti contenuti, potrebbe benissimo, senza alcuna trasformazione, mantenere una funzione commerciale», secondo cui l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe più includere nella stima della rendita catastale del fabbricato il valore degli impianti, dall'altro, la Cassazione, con la sentenza 3166/2015, ha stabilito l'imposizione tributaria per i macchinari industriali, in quanto considera che tutte le componenti che contribuiscono normalmente ad assicurare al fabbricato un'autonomia funzionale e reddituale, che duri nel tempo, debba essere valutata

6/1977/3/5


perché incidente nella quantificazione della rendita catastale, ritenendo, i cosiddetti macchinari imbullonati, come rientranti nel procedimento di determinazione della rendita catastale;

da ultimo, le stesse disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015, al comma 244 dell'articolo 1, hanno confermato che i macchinari imbullonati devono essere tenuti in considerazione, nella determinazione della rendita catastale, nel caso di immobili a destinazione industriale e commerciale: dunque, questa norma di interpretazione autentica sembrerebbe indirizzare verso l'applicazione della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/20132 in cui sono state dettate le linee guida per l'individuazione di quelle componenti impiantistiche degli immobili ad uso produttivo che hanno rilevanza catastale.

operando in questo modo, le imprese, in un contesto di totale incertezza normativa, subiscono un consistente incremento delle rendite catastali e un conseguente aumento della base imponibile su cui oggi è dovuta l'IMU, a cui si aggiungono effetti di determinazione retroattivi e pesanti ripercussioni in termini sanzionatori nei casi di mancato adeguamento

impegna Il Governo

ad intervenire, nell'ambito delle disposizioni del decreto legge che riguardano la tassazione degli immobili, in modo che si stabilisca la piena e certa esclusione, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, della valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria, ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo.

Sen. COMAROLI


G/1977/3/5

ORDINE DEL GIORNO A.S. 1977

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"

premessi che:

- l'articolo 5 del provvedimento contempla il passaggio del personale delle Polizie Provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;
- il Polesine è un territorio a rischio di fenomeni di bracconaggio, con 5mila km di canali, 13mila ettari di valli e lagune, ed il comprensorio deltizio del più grande fiume italiano;
- gli agenti della polizia provinciale di Rovigo sono altamente qualificati per tutelare il territorio del Polesine ed un loro transito nella polizia municipale, con conseguente annientamento delle competenze acquisite, significa abbandonare l'intero territorio nelle mani dei bracconieri proprio quando, invece, dovrebbe intensificarsi l'impegno degli agenti provinciali per contrastarne il fenomeno, alla luce dell'aumento di episodi violenti da parte di alcuni pescatori dell'Est Europa;
- negli ultimi anni, infatti, l'attività di bracconieri e approfittatori ha registrato un'escalation preoccupante, che rischia di compromettere l'equilibrio degli ecosistemi acquatici, portando ad un grave depauperamento della risorse ittiche esistenti;

impegna il Governo:

a far salva dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 citato in premessa la polizia provinciale di Rovigo.

Munerato

Bellot

Bisinella

6/1977/4/5

ORDINE DEL GIORNO-A.S. 1977

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"


premessi che:

- l'articolo 5 del provvedimento disciplina il transito del personale delle Polizie Provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;
- tale passaggio di fatto smantella la vigilanza in materia di tutela dell'ambiente, della fauna ittica e della fauna selvatica oggetto di caccia, svolta sino ad oggi dagli agenti delle Polizie Provinciali;
- per la provincia di Rovigo in particolare, tale passaggio significa la perdita di personale professionalmente preparato, completo conoscitore del territorio, esperto ed addestrato nel contrastare i fenomeni di bracconaggio ittico e venatorio;

impegna il Governo:

a garantire, nelle more del transito del personale delle Polizie Provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, la salvaguardia delle professionalità e competenze acquisite dagli agenti di polizia provinciale nel campo della tutela ambientale ed ittico-venatoria.


Munerato



Bellot



Bisinella



6/1977/5/5

AS 1977

Ordine del giorno

La Commissione 5^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

considerato che:

le disposizioni di cui all' Atto del Governo n. 177 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), attualmente all'esame del Parlamento, dovrebbero costituire l'intervento di complessiva riforma del medesimo settore, in particolare attraverso la costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, le tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro e l'istituto della convenzione tra regioni o province autonome ed il Ministero del lavoro, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego;

è necessario garantire i servizi per l'impiego e le politiche attive nell'attuale fase di riordino istituzionale nel caso in cui le funzioni siano state riallocate alle Regioni o ad altri Enti subentranti dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di consentire che, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possano prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



AS 1977

Ordine del giorno

La Commissione 5^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premessi che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

considerato che:

molte amministrazioni hanno manifestato la difficoltà a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro stante il divieto di sfiorare il Patto di stabilità per la proroga dei contratti a tempo determinato e di collaborazione continuata e continuativa dei servizi per l'impiego;

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di consentire la proroga dei contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.1 comma 429 della Legge n. 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI



6/1977/2/5

AS 1977

Ordine del giorno

La Commissione 5^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto;

considerato che:

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi, anche di carattere normativo al fine di salvaguardare i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato nell'erogazione dei servizi per l'impiego.

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI



6/1977/8/5

AS-1977

Ordine del giorno

La Commissione 5^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto;


considerato che:

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi, anche di carattere normativo al fine di salvaguardare i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali nonché lavoratori, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritti agli albi regionali e utilizzati dagli enti strutturali impiegati nell'erogazione dei servizi per l'impiego.

CATALFO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



6/1977/9/5

AS 1977

Ordine del giorno

La Commissione 5^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 5 del decreto in esame dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (così detto decreto «Salva Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;

sebbene il medesimo articolo 6 specifichi che la disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco, questa norma colpisce in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali pure ogni giorno svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al citato comparto sicurezza, le medesime funzioni (svolte da queste ultime) di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986;

pertanto l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce una criticità oggettiva in relazione alla tutela degli operatori, che accentua altresì il divario di trattamento tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato;

dal punto di vista statistico, la tutela risulta maggiormente necessaria tenuto conto che, secondo qualificati studi e ricerche scientifiche, gli uomini e le donne delle polizie locali d'Italia sono ai primi posti per le malattie professionali (malattie e tumori ai polmoni e al fegato, malattie respiratorie e cardiovascolari, allergie endemiche e lacrimazione degli occhi dovute alla esposizione continua agli agenti inquinanti, e in fine sordità parziale o totale che colpisce tutti gli agenti locali dopo i 15 anni di lavoro in strada);

inoltre, sono migliaia gli incidenti sul lavoro e centinaia le aggressioni, anche a mano armata, compiute contro gli agenti locali dalla criminalità organizzata che, nel tempo, hanno provocato la morte o l'invalidità permanente di molti poliziotti locali;

l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 fa venire meno le più elementari forme di tutela del lavoratore della polizia locale, creando delle evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

6/1977 / 10/5 88

impegna il-Governo:

a favorire appositi interventi di carattere normativo al fine di modificare l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 escludendo dalla sua applicazione non solo il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico ma anche il personale appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65.

CATALFO, CRIMI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



G/1977/10/5

AS 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

premesse che La legge n. 56 del 2014, la cosiddetta Legge Delrio, ha riconosciuto i territori delle province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio-Ossola come province interamente montane, in modo da differenziarle dal restante territorio nazionale in ragione della loro particolarissima condizione di contiguità territoriale con le province autonome di Trento e Bolzano e con i Cantoni della Confederazione elvetica.

In questi territori, dunque, anche per cause di ordine geografico e climatico, la Provincia espleta un'importante funzione nell'erogazione dei servizi essenziali per la popolazione di montagna.

Affinché la specificità del territorio montano non si riduca soltanto ad una mera enunciazione di principio, sarebbe necessario destinare specifiche risorse economiche e un'adeguata gestione delle stesse, in modo che suddetti territori possano godere di una congrua autonomia.

In questo quadro, parrebbe opportuno assicurare la permanenza della competenza in materia di energia e di demanio idrico, non soltanto per le evidenti ricadute economiche sul territorio, ma anche affinché la Provincia possa garantire una opportuna erogazione di servizi di alta qualità ai propri cittadini in considerazione delle peculiari condizioni climatiche che interessano questi territori.


In qualità di territori a cui sono riconosciute legalmente specifiche peculiarità, le province montane dovrebbero dunque detenere, oltre le funzioni ordinarie, anche ulteriori funzioni aggiuntive derivanti dal proprio *status*.

A questo proposito sembrerebbe opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, apposite deroghe atte a consentire la possibilità di indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale altamente qualificato, con qualifiche dirigenziali e non, di avvalersi di specifici istituti giuridici di natura previdenziali, quali quello della mobilità, e di poter affidare incarichi dirigenziali e ordinari come stabilito dagli articoli 110 e 90 del TUEL.

impegna il Governo,

a prevedere con un provvedimento *ad hoc* l'implementazione delle funzioni per le province interamente montane e la relativa assegnazione di ulteriori risorse umane ed economiche.

G/1977/11/5

Sen. CROSIO


A.S. 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» (AS 1977);

premesso che:

il disegno di legge in oggetto concerne altresì l'espletamento dei compiti istituzionali connessi all'attuazione della normativa in materia di trasparenza e tutela dei servizi essenziali, anche per i profili attinenti alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, avvalendosi dell'Amministrazione civile dell'Interno e segnatamente della rete delle Prefetture-UTG;

appare necessario garantire la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'Interno nella gestione del contrasto alla immigrazione irregolare nonché dell'accoglienza, nel rispetto dei diritti civili, anche attraverso le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato - protezione sussidiaria;

le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella direzione di promuovere un «ricambio generazionale» nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione;

l'art. 3, comma 1, del d.l. 90 del 2014 prevede che le amministrazioni dello Stato, possano procedere per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, pari al 40 per cento per l'anno 2015 nonché pari al 60 per cento per l'anno 2016;

la legge n. 190 del 2014 in combinato disposto con la circolare n. 1/2015 del Ministero della Funzione Pubblica prevede, per le sole carriere infungibili (magistrature, carriera prefettizia, carriera diplomatica), la possibilità di procedere a nuove assunzioni, anche ricorrendo a graduatorie di idonei, collocati in graduatorie vigenti, nei limiti percentuali consentiti dal *turn over*;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella *Nota preliminare allo stato di previsione* del Ministero dell'Interno già nell'anno 2009, evidenziate le ampie carenze di organico, aveva autorizzato originariamente un bando di concorso per la copertura di 65 posti della qualifica iniziale della carriera prefettizia;

allo stato attuale, la carriera prefettizia registra una tra le più basse percentuali di *turn over* in tutta la P.A. presentando una carenza pari almeno a 520 unità su 852 per la

6/1977/12/5

posizione di Viceprefetto aggiunto, destinate inoltre ad aumentare per via delle consistenti prossime cessazioni;

con D.M. del Ministero dell'Interno pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 6/2015, è stata approvata, in data 28 maggio 2015, la graduatoria di merito finale del concorso a 30 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con D.M. il 10 ottobre 2012 pubblicato nella G.U. Serie Speciale "Concorsi e Esami" n. 84 del 26 ottobre 2012, composta da 98 candidati, di cui 30 vincitori e 68 idonei, all'esito di una procedura concorsuale altamente selettiva;

considerato:


la rilevante centralità del tema dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione costituisce uno dei punti principali nella riforma della pubblica amministrazione;

L'approvazione dell'ordine del giorno G12.100 al ddl n. 1577 (c.d. riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha impegnato il Governo a valutare l'adozione di equie misure al fine di favorire il cosiddetto «ricambio generazionale» riconoscendo le legittime aspettative dei candidati risultati idonei;

il doveroso rispetto del dettato costituzionale, che all'articolo 97 prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera esclusiva attraverso procedure concorsuali;

l'urgente necessità dell'immissione di nuovi giovani Consiglieri da inserire nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno;

si impegna il Governo a valutare tempestivamente le misure necessarie per l'assunzione, oltre ai 30 vincitori, dei 68 candidati risultati idonei al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

PEZZOPANE


6/1977/12/5

ORDINE DEL GIORNO

Premesso che:

l'art. 5 del d.l. n. 78/2015 disciplina il "transito" del "personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale (...) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale..." (comma 1);

il comma 3 dello stesso articolo, nella sua originaria versione, testualmente disponeva che *"Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale"* ;

da tale originaria versione è sorto il problema dell'applicabilità, o meno, del divieto di cui al comma 3 innanzi citato, anche alle "assunzioni stagionali" nell'ambito della polizia municipale, tradizionalmente operate dai parte dai comuni c.d. turistici nei periodi di interesse, nei quali l'afflusso concentrato dei turisti determina un consistente aumento della popolazione;

l'emendamento approvato in sede di conversione entrerà in vigore solo in seguito all'approvazione definitiva e, quindi, quando la stagione estiva sarà già avviata da tempo;

dette assunzioni già trovano legittimazione nella previsione di cui all'art. 208 del Codice della Strada che, al comma 5-bis, con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare ad *"altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale..."* (comma 4, lett. c), ha stabilito che *"La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro..."*.

la previsione da ultimo richiamata può senz'altro qualificarsi in termini di "specialità" riguardando ad una situazione strutturalmente transitoria e puntualmente definibile in termini temporali ed oggettivamente identificabile in riferimento alla stagione turistica del Comune interessato;

che dette assunzioni, in quanto temporanee, restano del tutto estranee alla materia dello stabile inserimento nella polizia municipale del personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale e, pertanto, in nulla incide sulla previsione di carattere generale;

escludendo le possibilità offerte dal comma 5-bis dell'art. 208 del C.d.S. citato, si rischierebbe di determinare l'impossibilità di garantire condizioni minime di sicurezza stradale (e, più in generale, di sicurezza ed ordine pubblico) nelle località turistiche interessate;

si impone quindi la necessità, al fine di eliminare la situazione di incertezza che si andrebbe a verificare, di un intervento del Governo che, con gli atti ritenuti opportuni, chiarisca che la previsione di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.l. n. 78 del 2015 non fa venir meno la possibilità dei comuni di provvedere, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 208 C.d.S., in ragione della "specialità" di tale ultima disposizione e della sua evidente estraneità alla materia disciplinata dall'art. 5 del d.l. n. 78/2015.

6/1977/13/5

Tutto ciò premesso,

si impegna il Governo ad adottare tempestivamente un atto che, nel senso indicato nelle premesse, consenta ai Comuni - anche in considerazione del fatto che ciò non incida sull'assetto generale della materia e non determini alcun aggravio di spesa - di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alle assunzioni stagionali di personale nell'ambito della polizia municipale.

TOMASELLI


6/1977/13/5

Il Senato

esaminato il provvedimento in titolo;

Premesso che:

I danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 8 Luglio ha interessato la zona compresa tra le provincie di Venezia e Padova, colpendo con particolare intensità l'area compresa tra le città di Cadoneghe, Dolo, Pianiga, Mira, sono stati estremamente rilevanti, contandosi, oltre ad un morto e numerosi feriti, pesanti danni alle strutture e agli edifici tanto che sono numerose le aziende impossibilitate a riprendere la loro attività economica;

La crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dalla tromba d'aria, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;

Impegna il Governo

A prevedere che, per gli edifici dichiarati inagibili a causa degli eccezionali eventi meteorologici del 2015 nel territorio della regione del Veneto, a decorrere dal luglio 2015 e fino alla attestazione di agibilità dei medesimi immobili oggi danneggiati, l'ammontare complessivo dell'imposta municipale propria sia interamente detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Stefani, Tosato, Comaroli, Arrigoni


6/1977/14/5

Il Senato

esaminato il provvedimento in titolo;

Premesso che:

I danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 8 Luglio ha interessato la zona compresa tra le provincie di Venezia e Padova, colpendo con particolare intensità l'area compresa tra le città di Cadoneghe, Dolo, Pianiga, Mira, sono stati estremamente rilevanti, contandosi, oltre ad un morto e numerosi feriti, pesanti danni alle strutture e agli edifici tanto che sono numerose le aziende impossibilitate a riprendere la loro attività economica;

La crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dalla tromba d'aria, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;

Le imprese che non possono operare, denunciano la quotidiana perdita di migliaia di euro di fatturato e temono l'annullamento di numerosi ordini di commesse, così da impedire la ripresa economica dell'area colpita dalla tromba d'aria;

Impegna il Governo

Ad istituire presso il Ministero del Lavoro e di concerto con le principali associazioni di categoria dell'area, oltre che con gli istituti di credito del territorio, un Fondo per le imprese colpite dagli eventi citati in premessa e finalizzato al sostentamento e al supporto di liquidità per le aziende colpite dalla tromba d'aria;

Stefani, Tosato, Comarelli, Arrigoni
Stefani

6/1977/15/5

AS 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

premesso che l'articolo 12 istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente in quelli che presentano zone rosse nei centri storici;

tenuto conto che tale articolo 12 individua le agevolazioni per i periodi di imposta 2015 e 2016, cui possono accedere le micro imprese con un numero di addetti inferiore a 5 e con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, che abbiano la sede o unità locale nell'area; le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica;

considerato che le imprese cui viene rivolto il provvedimento svolgono le proprie attività quasi sempre al di fuori dei centri storici e possono essere colpite pesantemente dal terremoto anche se la propria attività o sede insiste in area limitrofa a comuni con zone rosse nei centri storici;

ritenuto che il criterio adottato dal decreto legge non rispecchia pienamente le necessità delle piccole imprese colpite dal terremoto del maggio 2012, che sono situate anche nelle regioni Lombardia e Veneto,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per estendere l'ambito oggettivo delle disposizioni dell'articolo 12, che istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici, a tutto il territorio colpito dal sisma di maggio 2012, anche in considerazione che le imprese beneficiarie svolgono le proprie attività quasi sempre al di fuori dei centri storici e che, per tanto, il criterio adottato dal Decreto-legge non rispecchia pienamente le necessità delle imprese colpite dal terremoto, peraltro situate anche nelle regioni Lombardia e Veneto.

Sen. Paolo Arrighi

Comatoli

G/1977/16/5

AS 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

premesso che l'articolo 12 istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici;

tenuto conto che tale articolo 12 individua le agevolazioni per i periodi di imposta 2015 e 2016, cui possono accedere le micro imprese con un numero di addetti inferiore a 5 e con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, che abbiano la sede o unità locale nell'area; le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica;

ritenuto che tale disciplina, importante per la ripresa economica dei soggetti e delle attività economiche o produttive danneggiate, dovrebbe essere estesa a tutti i territori danneggiati da calamità naturali di analoga violenza, per non creare discriminazioni tra le popolazioni colpite;

preso atto che presso l'VIII Commissione della Camera dei Deputati è in corso l'esame dell'AC 2607 e abb. che reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia del sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, che dimostra l'esigenza di riordinare, coordinare e omogeneizzare le procedure e gli interventi da adottare per far fronte allo stato di emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite da calamità naturali;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per estendere la creazione di zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le provvidenze adottate dall'articolo 12 del decreto-legge in esame, a tutti i territori colpiti da calamità naturali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di interesse nazionale.

Sen. Paolo Arrigoni

Comaroli

6/1977/17/5

A.S. 1977

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 1977 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

premesso che:

il diritto allo studio delle persone portatrici di *handicap* nel nostro paese è garantito *in primis* dalla nostra Costituzione;

tale diritto è tutelato mediante il diretto inserimento dei disabili nella scuola, con il supporto di misure di accompagnamento alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, oltre allo Stato, anche gli Enti locali e il Servizio sanitario nazionale;

la legge 5 febbraio 1992, n.104, all'art. 13, comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati";

considerato che:

secondo quanto denunciato dalla "Lega per i diritti delle persone con disabilità" (LEDHA) in Lombardia il prossimo anno scolastico 2015/2016, 4.650 studenti disabili rischiano di non poter frequentare regolarmente la scuola e di essere privati del loro diritto all'istruzione: infatti le istituzioni non hanno ancora deliberato le risorse per i servizi di assistenza alla comunicazione e di assistenza educativa e trasporto;

ma la problematica non è circoscritta alla Regione Lombardia, ma è comune ad altre regioni italiane, in cui sono a rischio il diritto all'istruzione degli studenti disabili;

ad oggi, secondo quanto denunciato dalla LEDHA, nessun ente pubblico (Comune, Provincia o Città metropolitana) accetta le domande di attivazione di questi servizi per il prossimo anno scolastico, non avendo approvato nessun atto amministrativo che ne preveda l'organizzazione e nessun capitolo di bilancio che stanzi le risorse necessarie, non rispettando gli obblighi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

tenuto conto che:

6/1977/18/5

dagli anni '90 le Province promuovono e sostengono i servizi per l'assistenza della comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriali, attingendo a risorse proprie dei bilanci provinciali e tale competenza non è mai stata messa in discussione;

diverso è il caso del servizio di assistenza educativa e trasporto agli studenti, che è stato garantito per molti anni dai Comuni ma sempre in conflitto di competenza con le Province: l'art. 139, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap*;

la sentenza del 23 luglio 2013, n. 3950, del Consiglio di Stato ha accertato definitivamente che l'assistenza educativa e il trasporto per gli studenti delle scuole superiori e dei corsi di formazione professionale spettano alle Province, che da allora vi hanno provveduto grazie a stanziamenti straordinari delle Regioni;

il quadro normativo ha subito un'ulteriore evoluzione con l'approvazione della "legge Delrio" (legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") in vigore dall'8 aprile 2014, che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale;

tale atto normativo non prevede in modo esplicito che i servizi per garantire l'istruzione dei disabili rientrino tra le funzioni fondamentali che rimangano in capo ai nuovi enti di area vasta; il che ha provocato una pericolosa *empasse* che si ripercuote su migliaia di famiglie, che non possono presentare domanda per chiedere l'attivazione di tali servizi per il prossimo anno scolastico;

impegna il governo a:

ad adottare atti interpretativi utili a chiarire la competenza della gestione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado;

a valutare l'opportunità di provvedere su scala nazionale allo stanziamento delle risorse per erogare tali servizi, garantendo il diritto all'istruzione degli studenti disabili.

BIGNAMI, FINOCCHIARO, DE PETRIS, LANIECE, DE PIN, URAS, BATTISTA,
CAMPANELLA, VACCIANO, CONTE, BISINELLA, PALERMO, MINEO, RICCHIUTI,
PEPE, GAMBARO, CASALETTO, ORELLANA, MOLINARI

[Handwritten signatures and initials]

6/1977/18/5

AS 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

premesso che le politiche di risanamento della finanza pubblica adottate negli ultimi anni nel nostro Paese finalizzate al raggiungimento dei vincoli imposti dall'Europa, pur se hanno coinvolto tutti i livelli della pubblica amministrazione, nei fatti, hanno visto, proprio, le amministrazioni locali contribuire in modo determinante. Non è assolutamente accettabile che i problemi di bilancio delle amministrazioni degli enti locali possano ripercuotersi sui servizi essenziali che debbono essere garantiti alle persone diversamente abili;

il contributo richiesto al comparto province per il risanamento della finanza pubblica rischia di compromettere il prosieguo di servizi fondamentali come l'assistenza ai disabili anche nell'ambito scolastico;

impegna il Governo

ad attribuisce le risorse necessarie per far sì che le province possano assicurare la continuazione dell'assistenza ai disabili anche in ambito scolastico.

Sen. COMAROLI

G/1977/19/5

AS 1977

Ordine del giorno

La Commissione 5^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

considerato che:

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto;

è necessario garantire i servizi per l'impiego e le politiche attive nell'attuale fase di riordino istituzionale nel caso in cui le funzioni siano state riallocate alle Regioni o ad altri Enti subentranti dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

l'entità delle risorse stabilita al comma 4 appare insufficiente ad assicurare la piena implementazione delle disposizioni di cui in premessa;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi volti a reperire ulteriori risorse da destinare all'incremento della somma di cui al comma 4 dell'articolo in esame, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro.

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI



6/1977/20/5

ORDINE DEL GIORNO DDL 1977

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1977 "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";

premesso che:

l'articolo 1, comma 10, sancisce: "Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto";

l'articolo 1, comma 10, prevede quindi il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di città metropolitane e province di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

ai sensi del citato comma 418, le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

in considerazione delle citate riduzioni di spesa, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa;

sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014;

la relazione tecnica relativa alla legge di stabilità per il 2015 riportava che l'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018 avrebbe determinato una riduzione del contributo ai comuni per 2.650 mln annui, mentre l'inserimento nella determinazione del saldo-obiettivo degli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità avrebbe comportato un beneficio annuo sui saldi di finanza pubblica per 1.750 mln di euro e derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo per i crediti di dubbia esigibilità;

la Legge di Stabilità 2015 ha disposto la riduzione del fondo di solidarietà comunale per 1.200 mln di euro a decorrere dall'anno 2015;

impegna il Governo:

6/1977/21/5

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento, le opportune iniziative volte ad evitare la riduzione del fondo di solidarietà comunale previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dell'1 dicembre 2014, (GU Serie Generale n.21 del 27-1-2015 - Suppl. Ordinario n. 6).

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI



6/1977/21/5

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78", recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premessso che:

all'articolo 1 del suddetto decreto legge vengono attribuiti ai comuni spazi finanziari da utilizzarsi nel quadriennio 2015-2018 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici relativamente alla bonifica da amianto, nonché vengono attenuate le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

considerato che:

in tutte le Regioni d'Italia e per tutti gli ordini di scuole, la situazione degli edifici scolastici presenta varie criticità quali: lesioni strutturali che compromettono la sicurezza degli edifici, il mancato rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche, l'insufficienza di spazi da utilizzare come aule e/o laboratori, la carenza di palestre, la mancanza del certificato di prevenzione incendi, come emerge anche dal XXII Rapporto Nazionale-2014 redatto da Cittadinanzattiva in collaborazione con il MIUR; pertanto le misure previste risultano limitate e non risolutive;

considerato inoltre che:


negli ultimi anni si sono verificati vari episodi di incidenti con danni alle persone ed in qualche caso addirittura decessi: pertanto, la situazione della sicurezza nelle scuole costituisce una vera e propria emergenza sociale e come tale va affrontata;

riscontrato che

numerosi enti locali - comuni e province - dispongono di risorse finanziarie proprie finalizzate ad interventi sugli edifici scolastici per eliminare le criticità presenti, e fin dall'insediamento l'attuale Governo ha posto al centro delle sue attenzioni il problema dell'edilizia scolastica, avviando un piano programmato di interventi di messa in sicurezza;

impegna il Governo

a valutare, fin dalla prossima legge di bilancio per l'anno 2016, l'opportunità di far uscire dal vincolo del rispetto del patto di stabilità le spese sostenute dagli enti territoriali per rendere gli edifici scolastici idonei allo svolgimento dell'attività didattica, dando priorità alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi edifici che consentano l'accorpamento delle strutture, con conseguente razionalizzazione delle spese di gestione.

Sen. Cente 

Sen. Dalla Tor

Sen. Pagano

Sen. Torrisi

6/1977/22/5

ORDINE del GIORNO

Il Senato ,
in sede di esame dell'A.S. 1977 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" ,

premesso che

la lettera b) del comma 2 all'art.1 attribuisce per ciascuno degli anni 2015-2018 ai Comuni spazi finanziari per 40 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connessi alla bonifica dell'amianto ;

il comma 3 del medesimo articolo 1 indica che gli stessi comuni entro il termine di dieci giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, per l'anno 2015 ed entro il 10 maggio , con riferimento agli anni dal 2016 al 2018 debbano comunicare mediante il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari di cui necessitano e al contempo il comma 4 prevede che gli spazi finanziari siano assegnati secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell' anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo , per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n.22 del 30 giugno 2014 , ai sensi dell' articolo 48 del decreto -legge n.66 del 2014 -e concernete misure di riqualificazioni e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali;

considerato che ;

la norma collega la possibilità di richiesta di spazi finanziari ai Comuni solo alle scuole già presenti nella delibera CIPE n.22 del 30 giugno 2014;

molte scuole in cui vi è una forte presenza di amianto non sono potute rientrare nella delibera CIPE summenzionata ;

impegna il Governo a :

prevedere maggiori risorse per la bonifica dall' amianto delle scuole ricadenti nei Comuni che non rientrano nell' elenco della delibera CIPE n.22 del 30 Giugno 2014 .

CANTINI

L. Cantini

6/1977/23/5

A.S. 1977

Odg

Art. 1

La 5^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», premesso che:

l'articolo 1, nel mentre ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane per il prossimo triennio, prevede altresì ulteriori disposizioni nel merito e, a tal fine, in particolare al comma 2, lettera b), vengono disciplinati gli spazi finanziari – nella misura di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2018 – per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

considerato che:

già con Decreto ministeriale applicativo del 5 novembre 2013, n. 906, è stata stanziata la somma complessiva di 150 milioni (di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 98/2013, art. 18, commi 8-ter e ss. = fondi MIUR) per l'attivazione di circa 700 interventi di edilizia scolastica volti alla messa in sicurezza delle strutture con particolare riguardo alla bonifica dall'eventuale presenza di amianto. L'affidamento dei lavori doveva essere effettuato entro il 28 febbraio 2014 ma il termine è stato poi prorogato al 30 maggio successivo;

nel medesimo decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 98/2013, art. 18, al comma 8 è stata prevista l'assegnazione per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 100 milioni di euro (=Fondi INAIL) per l'attivazione di un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

con il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, art. 10, è stata stabilita – previa autorizzazione del MEF – la possibilità a livello regionale di Accendere mutui trentennali con ammortamento totale a carico dello Stato per l'attivazione di opere di edilizia scolastica di varia natura;

il comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Stabilità 2014), ha da ultimo esteso la quota statale destinata all'8 per mille alla categoria dell'edilizia scolastica, ovvero alla «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica»;

6/1977/26/5

164

considerato inoltre che:

è stata stabilita – con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 11, commi da 4-bis a 4-octies – l'attivazione presso il MIUR del «Fondo unico per l'edilizia scolastica» in cui far confluire tutte le risorse destinate a tali finalità;

è stata varata, con gestione diretta della Presidenza del Consiglio, una apposita «Struttura di Missione», con specifiche competenze in materia di edilizia scolastica;

da ultimo sono state riavviate e rilanciate – con il cosiddetto piano «La Buona Scuola» – le attività dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica, di concerto con le Amministrazioni regionali; sono state rafforzati i compiti dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica in modo che lo stesso diventi, unitamente alla Struttura di Missione, un luogo di coordinamento e di definizione degli interventi in materia di edilizia scolastica, mentre dovrebbe essere ormai concluso – salvo ulteriori ritardi – l'aggiornamento della Normativa tecnica dell'Edilizia scolastica (ferma al 1975);

valutato altresì che:

i programmi per l'edilizia scolastica annunciati dal premier Renzi sono in parte stati avviati e finanziati, tuttavia, finora non si è riusciti a portare a termine l'operazione trasparenza dei molti rivoli di finanziamento attivati dalla legislazione vigente e sullo stato della spesa, nonché di coordinamento dei molti e disparati piani esistenti all'interno dell'esecutivo, sia di quelli per l'accelerazione dei vecchi progetti annunciati dal Governo con enfasi, sia di quelli riferiti a nuove costruzioni;

l'unità di missione insediata a palazzo Chigi era nata con l'intento di dare un segno di svolta in tempi rapidi con conseguente accelerazione della spesa, ma a tutt'oggi non si può certo dire che abbia centrato i risultati promessi;

la maggior parte delle risorse impegnate dai vari provvedimenti legislativi adottati nel corso degli anni, è ancora rimasta inutilizzata, ad esempio il cosiddetto "decreto Mutui" che consentiva di investire 940 milioni ed era stato previsto dall'allora ministro Carrozza (Governo Letta) è rimasto lettera morta a causa della mancata adozione dei decreti attuativi. Il meccanismo che renderà disponibili gli oltre 900 milioni per l'edilizia scolastica si sta rivelando molto più complesso del previsto, anche per gli stessi tecnici che lo hanno in gestione;

il risultato è che i tempi si sono già allungati rispetto alla tabella di marcia. A essere preoccupati sono soprattutto quei Comuni che sanno di essere entrati nella

6/1977/26/5

2/4

graduatoria dei finanziamenti; e sono anche pronti a mandare in gara l'intervento, ma non possono farlo perché manca ancora il decreto interministeriale che autorizza le regioni a stipulare i mutui, e manca soprattutto lo schema di contratto di mutuo che consente a ciascuna regione di aprire il rubinetto dei fondi;

è fermo anche il piano di efficientamento energetico degli edifici scolastici, in attesa dei decreti attuativi del ministro dell'Ambiente. Ancora più indietro è l'utilizzo dei 300 milioni dell'INAIL: si tratta della norma che risale al cosiddetto «decreto del Fare» del luglio 2013. Difficoltà tecnico-finanziarie hanno ostacolato la misura;

nell'arco del periodo che riguarda la programmazione dei fondi PON 2014-2020 il MIUR segnala che le scuole possono contare su 380 milioni di risorse: tutti fondi ancora da programmare sperando di non perderli come invece si rischia per una buona quota dei 240 milioni di risorse PON per 577 interventi finanziati dal MIUR e dei 405 milioni dei fondi POR in Calabria, Campania e Sicilia. In entrambi i casi i fondi dovranno essere spesi entro il 15 dicembre 2015;

sono trascorsi 19 anni tra la previsione di un'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e la creazione di una banca dati aperta e aggiornabile in tempo reale. Era il 1996 quando con la legge n. 23 all'articolo 7 l'allora ministro Lombardi (Governo Dini) ne prevedeva l'istituzione come strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione. Da allora ogni ministro che si è insediato al MIUR ha sempre dato per immediato il suo arrivo. A tutt'oggi però il censimento degli istituti scolastici italiani è sempre rimasto solo sulla carta;

impegna il governo:

a porre in essere, nel più breve tempo possibile, un deciso snellimento e una semplificazione delle procedure vigenti per la richiesta e l'attivazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, al fine di consentire la spesa delle somme già impegnate, entro il 15 dicembre 2015;

proprio al fine di operare rapidamente tale snellimento, nonché una relativa semplificazione delle procedure, a rendere operativo e funzionale il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 11;

a dare immediata attuazione al comma 3 dell'articolo 1 del D.M. 23 gennaio 2015 recante "Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale";

G/1977/24/5

3/4

ad attivare tempestivamente una vera Anagrafe unica degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi necessari per il miglioramento dell'edilizia scolastica e indirizzare le risorse sugli edifici più bisognosi di cure.

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, BLUNDO

Monteverchi

6/1977/24/5

A.S. n. 1977- Odg

La 5ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 1, in ciascuno degli anni 2015-2018, attribuisce ai comuni degli spazi finanziari relativamente, tra le altre, alle seguenti tipologie di spesa: spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Gli spazi finanziari concessi sono di 40 mln di euro;

considerato che:

sono noti i disagi che la Scuola vive attualmente sotto il profilo della sicurezza, i crolli e gli incidenti sono molto frequenti tanto rappresentare un'emergenza nazionale di primo piano. La sicurezza negli istituti scolastici costituisce un diritto irrinunciabile. Oltre la metà degli edifici scolastici italiani sono stati edificati prima del 1974, anno in cui venivano emanate le disposizioni antisismiche;

sono circa 24.000 le scuole site in zone a rischio sismico. Non è secondario rilevare che l'edificio che accoglie la Scuola deve essere in grado di offrire l'incentivo a sviluppare e ad accrescere l'interesse e la partecipazione dello studente;

i dati sullo stato dell'edilizia scolastica italiana sono molto preoccupanti: su 41.000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idraulici, termici, elettrici non funzionanti, 9.000 hanno intonaci fatiscenti e 3.600 circa necessitano di interventi sulle strutture portanti. Il quaranta per cento degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, il sessanta per cento, invece, non ha quello di prevenzione contro gli incendi,

un numero considerevole di edifici scolastici italiani, vista anche la vetustà, è caratterizzato da un'estrema precarietà in ordine alla sicurezza e alla vivibilità. Attualmente, la materia trova il suo riferimento normativo più importante nella legge 11 gennaio 1996, n°23 c.d. legge Masini;

la situazione attuale richiede che non sia più considerata procrastinabile la soluzione definitiva del problema, deve essere garantito, dunque, che le lezioni e le attività scolastiche si svolgano in ambienti accoglienti e sicuri. E' necessario che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) definisca le modalità per la predisposizione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica;

6/1977/25/5

si pone, nell'ottica di una strategia generale di ottimizzazione delle risorse, anche temporali, la necessità di coinvolgere le principali associazioni ed organizzazioni studentesche che grazie alla loro punto di osservazione sono in grado di conoscere compiutamente lo stato dei singoli edifici scolastici presenti su tutto il territorio italiano.

impegna il Governo:

a migliorare e potenziare la funzionalità dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, attraverso un processo di coinvolgimento non solo degli enti locali territoriali ma anche dei singoli istituti scolastici, di tutti i segmenti interessati e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

SERRA, MONTEVECCHI BLUNDO, BULGARELLI, MANGHI, LEZZI

Serra

6/1977/25/5

A.S. n. 1977- Odg

La-5ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

premesso che:

l'articolo 16 reca misure per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica prevedendo la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure.

considerato che:

al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, gli interventi finalizzati alla sua valorizzazione, potrebbero essere affidati anche a coloro i quali, costituiti in cooperative di carattere territoriale, stringono accordi di partenariato con gli enti locali; con lo scopo precipuo di ottenere l'affidamento delle attività di restauro dei beni culturali relativamente anche a scavi di piccole, medie e grandi dimensioni;

in tal guisa, i fondi necessari per lo svolgimento delle attività *de quibus* potrebbero essere reperiti attraverso finanziamenti privati (*crowdfunding*) grazie all'apporto di piccoli e grandi finanziatori a seconda dell'entità dei lavori da mettere in essere. Si pensi, per quanto riguarda i lavori di piccole dimensioni, ai finanziamenti locali da parte di piccoli imprenditori (ristoratori, titolari di agriturismo ecc.) che avrebbero interesse ad investire nel territorio per il restauro dei beni culturali, potenzialmente in grado di attrarre turisti, potenziali fruitori dei loro servizi;

valutato che:

in tal modo si ottimizzerebbero le risorse sia umane che economiche attraverso fondi privati, previo accordo ai sensi dell'articolo 112 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del principio di cui all'articolo 6 comma terzo dello stesso codice;

rilevato inoltre che:

lo stato emergenziale in cui versa, in generale, il patrimonio culturale italiano, milita a favore dell'adozione di accordi di partenariato sopra descritti, garantendo

6/1977/26/5

80/2

in tal modo l'incentivo al lavoro e al contempo la tutela dei beni culturali senza oneri per lo Stato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali, costituiti in cooperative, e enti locali; al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali attraverso fondi da reperire attraverso il finanziamento privato.

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra

6/1977/26/5

A.S. n. 1977- Odg

La 5ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

premesso che:

l'articolo 4 al comma 1 dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della 'sanzione' del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione).

considerato che:

al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, gli interventi eminentemente deputati alla protezione e alla conservazione dei beni culturali, con lo scopo precipuo di conferire loro una tutela provvisoria e preliminare a interventi strutturali, potrebbero essere affidati a coloro i quali svolgono attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro nel settore oggetto;

in tal guisa, si potrebbero scongiurare ulteriori pregiudizi a quei beni in stato di degrado e di abbandono; il fine ultimo di tali interventi è facilmente individuabile nel senso di solidarietà così come disposto dall'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali attività potrebbero essere affidate a *fortiori* a coloro i quali possano vantare, pur non svolgendo attività professionale, attestati di specializzazione. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, verrebbero eseguiti sotto la direzione e responsabilità di professionisti del settore da individuare caso per caso;

considerato inoltre che:

nell'attività di conservazione e tutela del patrimonio culturale italiano ci si possa avvalere dell'apporto di personale non professionale e proveniente dal mondo del volontariato, sebbene con conoscenze ed esperienze documentabili, comunque sotto l'egida e la responsabilità di professionisti esperti del settore, risulta, ragionevolmente, in linea con la *ratio* del provvedimento in oggetto. Difatti, dato lo stato emergenziale in cui versa, in generale, il patrimonio culturale italiano, lo Stato ricorre all'apporto dei privati e delle loro risorse al fine, quanto meno, di mettere in sicurezza i beni in questione. Gli interventi *de quibus* sono da

6/1977/27/5

78

1/2

intendersi non come strutturali, bensì preliminari agli interventi di restauro vero e proprio, e di conseguenza successivi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la conservazione e una migliore fruizione del patrimonio culturale italiano, di impiegare, negli interventi preventivi e di mera conservazione dello stesso, personale volontario e non professionale, e tuttavia con comprovate conoscenze ed esperienze nel settore della cultura e del restauro, sotto l'egida di professionisti esperti da individuare caso per caso.

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra

6/1977/27/5

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

Considerato che:

nella giornata di mercoledì 8 luglio 2015 una tromba d'aria si è abbattuta in Veneto sulla cittadina di Dolo e nei comuni limitrofi, causando molti danni ai tetti e l'abbattimento di alberi. Gravi i danni alle case, alcune delle quali sono state scoperchiate. La situazione più preoccupante è quella nell'area di Cazzago di Pianiga, colpita da una fortissima tromba d'aria che ha provocato danni ingenti alle attività commerciali: la tromba d'aria in pochi minuti ha causato danni per milioni di euro. Le auto sono state danneggiate, le finestre delle case sono letteralmente scoppiate, alcuni camini si sono schiantati a terra;

il pronto soccorso di Dolo è al limite della sua capienza per il numero di feriti causati; pertanto sono stati predisposti alcuni trasferimenti a Mirano ed è stato attivato anche il pronto soccorso di Piove di Sacco. A Mestre sono stati trasferiti alcuni feriti con traumi da schiacciamento;

la protezione civile e i vigili del fuoco hanno approntato un'unità di crisi prima nel campo sportivo a Sambruson di Dolo, poi in piazza IV Novembre a Cazzago di Pianiga; stanno monitorando con un numero nutrito di ambulanze e di soccorritori tutta la zona. I mezzi sanitari di rinforzo sono arrivati anche da Mestre e da Chioggia. Ma anche loro si sono mossi a fatica, perché la statale della Riviera è praticamente bloccata.


La situazione d'emergenza è stata seguita in ogni momento dal governatore del Veneto, il quale ha convocato una Giunta regionale straordinaria proprio per affrontare la situazione e per una prima conta dei danni.

I tesori della Riviera sono stati devastati dalla tromba d'aria. Molte dimore storiche avrebbero subito danni: un patrimonio inestimabile che rischia di portare i segni a lungo di quanto accaduto mercoledì.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di far uscire dal vincolo del rispetto del patto di stabilità le spese sostenute dagli enti territoriali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 per il ripristino della situazione ambientale e per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio e di restauro del patrimonio pubblico.

G/1977/28/5


Sen. Dalla Tor

Sen. Conte

AS 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

premesso che la legge n. 56 del 2014, la cosiddetta Legge Delrio, ha riconosciuto i territori delle province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola come province interamente montane, in modo da differenziarle dal restante territorio nazionale in ragione della loro particolarissima condizione di contiguità territoriale con le province autonome di Trento e Bolzano e con i Cantoni della Confederazione elvetica.

In questi territori, dunque, anche per cause di ordine geografico e climatico, la Provincia espleta un'importante funzione nell'erogazione dei servizi essenziali per la popolazione di montagna.

La specificità del territorio montano impone che a queste province vengano destinate specifiche risorse economiche.

In qualità di territori a cui sono riconosciute legalmente specifiche peculiarità, le province montane dovrebbero dunque detenere, oltre le funzioni ordinarie, anche ulteriori funzioni aggiuntive derivanti dal proprio *status*.

Un Presidente di una provincia interamente montana svolge pertanto un ruolo marcatamente più pregnante nell'essere il garante nell'erogazione di servizi di alta qualità.


E' quindi opportuno riconsiderare la possibilità di ricorrere all'elezione diretta a suffragio universale del Presidente di tali province.

impegna il Governo,

a riconsiderare la possibilità di introdurre l'elezione a suffragio universale per i presidenti delle province interamente montane.

G/1977/29/5

Sen. CROSIO



AS 1977

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

premesso che

le disposizioni contenute nel provvedimento in esame potrebbero comportare un aumento in materia di TARI;

la norma prevede infatti che le mancate riscossioni degli anni precedenti, una volta trasformate in crediti inesigibili, entreranno fra le componenti di costo della tariffa in quanto la tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi;

dunque il contribuente in regola con i propri adempimenti tributari si dovrà caricare anche la quota dei soggetti che non pagano, con un risultato eccessivamente penalizzante ed iniquo.

impegna il Governo, a rimodulare le disposizioni contenute nell'articolo 7 del presente decreto legge, al fine di evitare che i contribuenti adempienti debbano farsi carico dei mancati incassi dovuti all'inadempimento da parte di altri contribuenti.

Sen. COMAROLI

6/1977/30/5

ORDINE del GIORNO

Il Senato ,
in sede di esame dell'A.S. 1977 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" ,

premesso che:

il decreto legge in oggetto reca misure volte a rideterminare gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni , province e città metropolitane ;

tutti i Comuni della Repubblica sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del Patto di stabilità e crescita, di cui Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche;

considerato che :

in molti territori la grave crisi economica sta duramente colpendo le realtà produttive territoriali, in particolare il settore dell' edilizia . La crisi nel settore edilizio è stato aggravato anche dai vincoli del patto di stabilità con conseguenza un peggioramento generalizzato dello stato di manutenzione del patrimonio pubblico;

sbloccare le tante risorse pubbliche, destinate ad investimenti, in modo che possano partire , in tempi brevi , tanti piccoli cantieri diffusi , sarebbe importante per una rinascita del territorio;

il decreto legge in oggetto contiene **misure** per ridurre le limitazioni del patto di stabilità e concede spazi finanziari ai comuni;

impegna il Governo a :

implementare le iniziative sia in sede nazionale che europea affinché le spese di investimento siano maggiormente svincolate del patto di stabilità così da consentire ai Comuni e alle Regioni maggiori spazi per interventi su strade, scuole, ambiente e di manutenzione del patrimonio pubblico .

CANTINI

L. Cantini

6/1977/31/5